

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. _____ del _____

OGGETTO: Rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi della fornitura di TNT non sterile e materiale monouso per le esigenze della Asl Roma 1. Valore complessivo di aggiudicazione € 198.868,30 iva 22% compresa. Importo opzione di rinnovo € 66.289,43 iva inclusa.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Centro di Costo: BD0101 L'Estensore: SIMONA AMEDURI Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
SIMONA AMEDURI	Dott.ssa CRISTINA FRANCO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€33.144,71	2025	CE	501010383	Materiale sanitario non sterile economale	Ing. Paola Brazzoduro	no
€917,45	2025	CE	516040605	Accantonamento incentivi funzioni tecniche		no
€33.144,71	2026	CE	501010383	Materiale sanitario non sterile economale	Ing. Paola Brazzoduro	no

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la coerenza della dichiarazione riferita alla spesa di cui al presente provvedimento del "funzionario addetto al controllo del budget" rispetto alla nota prot. n. 34857 del 26/02/2025

Parere del Direttore Amministrativo Dr. Francesco Quagliariello

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino

Favorevole

(con motivazioni allegate al presente atto)

Non favorevole

Il presente provvedimento si compone di n.29 pagine di cui n. 23 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Quintavalle

IL RESPONSABILE DELLA UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

- VISTI** la Deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'ASL Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 e dal Decreto del Commissario ad Acta n. U00606 del 30 dicembre 2015;
- il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025, n. T00006 con il quale è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** nelle more della sua completa attuazione che avverrà con opportuna gradualità, l'Atto di autonomia aziendale della ASL Roma 1, adottato con Deliberazione 377 del 4/4/2025, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale dell'8 maggio 2025 n. 296 e pubblicata sul BURL n. 38 del 13/5/2025;
- VISTA** la Deliberazione n. 138 del 25/02/2025, avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Codice degli Appalti pubblici*" e ss.mm.ii., applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, in ossequio a quanto disposto dall'art. 226, comma 2 del D. Lgs. 36/2023;
- VISTA** la Deliberazione n. 13 del 19/4/2022 avente ad oggetto "*Adozione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.- Codice dei Contratti Pubblici*" da applicare alla fattispecie;
- PREMESSO** che con Deliberazione n. 329 del 1/7/2022 è stata indetta una procedura di gara telematica aperta in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento triennale eventualmente rinnovabile per 12 mesi, della fornitura di TNT non sterile e materiale monouso per le esigenze della Asl Roma 1, suddivisa in 9 lotti - valore complessivo dell'appalto € 764.536,82 oltre Iva (n. gara Simog 8512888);
- che con Deliberazione n. 66 del 27/1/2023 la procedura anzidetta è stata aggiudicata, per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 198.868,30 iva 22% compresa;
- che i contratti di fornitura, discendenti dalla Delibera di aggiudicazione n. 66 del 27/1/2023 sono in corso di validità, con scadenza al 31/01/2026;
- PRESO ATTO** che, con nota prot. 88765 del 23/05/2025 il Direttore della UOC Logistica ed il DEC del contratto hanno dichiarato l'erosione anzitempo del budget stanziato per l'esecuzione dei contratti, dichiarando, contestualmente di voler attivare la clausola di rinnovo dei contratti per ulteriori 12 mesi, originariamente prevista negli atti di gara, per l'importo complessivo di € 66.289,43 iva inclusa;
- ATTESO** che la *lex specialis* di gara - *art. 4 del Disciplinare di gara* - prevedeva espressamente per la Stazione Appaltante la facoltà di attivare l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi delle forniture in oggetto, prima della scadenza contrattuale;
- che gli Operai Economici aggiudicatari della procedura in oggetto, partecipando alla stessa hanno espressamente accettato, senza riserva e/o condizione alcuna, tutte le clausole previste in maniera chiara, precisa ed inequivocabile nella documentazione di gara, compresa la clausola di rinnovo contrattuale;
- RITENUTO** per quanto sopra premesso, di dover rinnovare per un periodo ulteriore di 12 mesi le seguenti forniture, per un valore complessivo pari ad € 66.289,43 iva inclusa;

Lotto	CIG	Denominazione lotto	Aggiudicataria	Importo rinnovo 12 mesi iva inclusa
1	9173127FDB	Teli assorbenti per letto operatorio	Bruno Barbato Medicali S.r.l.	28.564,47 €
2	91731323FF	Tappeto assorbente	Betatex SPA	29.835,10 €
3	9173135678	Grembiule plastificato per vitto	3 M.C. S.p.A.	651,84 €
4	9173147061	Bavaglini con lacci	3 M.C. S.p.A.	913,54 €
6	9173149207	Copertura reggi braccio letto operatorio	Betatex SPA	485,56 €
8	91731513AD	Pantaloncini in TNT per colonscopia	Betatex SPA	4.509,12 €
9	9275686A3A	Telino per HOLTER	Betatex SPA	1.329,80

DATO ATTO

che l'importo di rinnovo contrattuale, pari ad € 66.289,43 iva inclusa, per 12 mesi, verrà contabilizzato sui bilanci aziendali 2025 e 2026 come di seguito indicato:

CE	Descrizione	Anno 2025 (1/7-31/12/2025)	Anno 2026 (1/1-30/6/2026)
CE 501010383	Materiale sanitario non sterile economale	33.144,71€	33.144,71€

che il Centro Controllore di Spesa per il Conto Economico di imputazione, per l'anno 2025 ha attestato la seguente situazione contabile:

CE 501010383 Materiale sanitario non sterile economale	
BUDGET ASSEGNATO	636.546,13 €
BUDGET GIA' IMPEGNATO	559.775,67 €
BUDGET IMPEGNATO CON IL PRESENTE ATTO	33.144,71 €
BUDGET RESIDUO	43.625,75 €

CONSIDERATO

che in applicazione del regolamento sopra citato il presente provvedimento riporta la seguente situazione economica:

IMPORTO RINNOVO APPALTO	€ 66.289,43
IMPORTO INCENTIVO TOTALE	€ 1.325,79
IMPORTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	€ 1.060,63 €
ACCANTONAMENTO INNOVAZIONE	€ 265,16

che l'importo dell'incentivo delle funzioni tecniche viene così ripartito:

	RIPARTIZIONE RINNOVO APPALTO	%	IMPORTO MASSIMO	NOMINATIVI
1	Programmazione spesa per investimenti	5%	53,03 €	
	RUP	30%	31,82 €	SIMONA AMEDURI
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	30%	-	
	Collaboratore/i	40%	-	
2	Attività di progettazione	5%	53,03 €	
	RUP	10%	10,61 €	SIMONA AMEDURI
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	10%	-	
	Collaboratore/i	20%	-	
	Definizione capitolato tecnico	40%	-	

	Elaborazione DUVRI	20%	-	
	Predisposizione dei documenti di gara	35%	371,22 €	
3	RUP	10%	259,85 €	SIMONA AMEDURI
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	60%	-	
	Collaboratore/i	30%	111,37 €	GIUSEPPE CALAMIA, DANILO PUCCI
	Esecuzione dei contratti pubblici	55%	583,35 €	
	RUP	10%	175,00 €	SIMONA AMEDURI
	RP (se previsto, altrimenti la quota spetta al RUP)	20%	-	
	Collaboratore/i	10%	-	
4	Direttore dell'esecuzione	30%	175,00 €	UMBERTO FRAGALE
	Collaboratore/i DEC	15%	-	
	Verifica di conformità o regolare esecuzione	12%	-	
	Collaboratore/i dell'attività di regolare esecuzione	3%	-	
	TOTALE INCENTIVI DA CORRISPONDERE		652,29 €	

RITENUTO

di dover contabilizzare con il presente atto, sul CE 516040605 rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche"

- le somme spettanti al personale di comparto, così come individuato nella tabella soprastante per € 652,29;
- le somme relative al fondo di accantonamento funzionali a progetti di innovazione per € 265,16;

VISTO

l'art. 20 del regolamento incentivi adottato con Deliberazione n. 13 del 19.04.2022, alla luce del quale, la corresponsione delle somme a titolo di incentivo è disposta con distinte determinazioni per ciascuna delle fasi, su proposta dei relativi Dirigenti delle Strutture cui l'affidamento afferisce, sulla base di una relazione predisposta dal RUP, attestante l'accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti interessati;

RITENUTO

pertanto, di dover provvedere, con successivo atto e all'esito della conclusione delle procedure previste per la fase di interesse, alla liquidazione delle somme sopra accantonate, attraverso i seguenti Conti Patrimoniali:

- n. 202050569 "Quota personale di comparto" ove reperire le somme destinate al pagamento delle competenze dovute al personale e CP 202050568 "Fondo innovazione" delle cifre destinate al successivo pagamento di competenze dovute al personale e/o acquisto di beni per le altre finalità previste dal Regolamento;

PRESO ATTO

dell'individuazione del Sig. Umberto Fragale quale Direttore Esecutivo del Contratto, in servizio presso la UOC Logistica, con funzioni di monitoraggio della regolare esecuzione contrattuale e rendicontazione della gestione finanziaria dei contratti, al fine di adempiere agli oneri in materia di trasparenza di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che continua ad applicarsi alla fattispecie *ratione temporis*;

RITENUTO

necessario, onde assicurare la continuità della fornitura in trattazione, avvalersi della facoltà, prevista *ab origine* nella *lex specialis* di gara, di attivare l'opzione di rinnovo per mesi 12, dei contratti stipulati con gli Operatori Economici aggiudicatari della procedura di gara indetta con Deliberazione DG n. 329 del 1/7/2022, elencati nella tabella di cui innanzi, per un importo complessivo pari ad € 66.289,43 iva inclusa;

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della Legge 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della Legge 241/1990, come modificato dalla Legge 15/2005;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre il rinnovo dei contratti stipulati con gli Operatori Economici aggiudicatari della fornitura di TNT non sterile e materiale monouso per le esigenze della Asl Roma 1, in forza della Deliberazione n. 66 del 27/1/2023, per un periodo di 12 mesi, per l'importo complessivo pari ad € 66.289,43 iva inclusa;

di approvare l'allegato schema di Atto di sottomissione;

di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, verrà imputata sul conto economico 501010383, rubricato "Materiale sanitario non sterile economale", secondo la ripartizione di seguito indicata:

CE	Descrizione	Anno 2025 (1/7-31/12/2025)	Anno 2026 (1/1-30/6/2026)
CE 501010383	Materiale sanitario non sterile economale	33.144,71€	33.144,71€

di contabilizzare sul CE 516040605 rubricato "Accantonamento incentivi funzioni tecniche" le somme spettanti alle funzioni di RUP, Collaboratori del RUP e DEC, per € 652,29, nonché la quota del c.d. "fondo incentivante" relativa all'annualità 2025, pari ad € 265,16;

di dare atto che l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Logistica;

di confermare il Sig. Umberto Fragale quale DEC dei contratti in essere demandando al medesimo ogni adempimento conseguenziale nella gestione dei contratti e rendicontazione economica degli stessi;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul "profilo di committente" della ASL Roma 1, sezione "Amministrazione trasparente";

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69.

Il Responsabile
del Procedimento
Dott.ssa Simona Ameduri
Firmato digitalmente

Il Direttore della U.O.C.
Acquisizione Beni e Servizi
Dott.ssa Cristina Franco
Firmato digitalmente

Il Direttore del
Dipartimento Tecnico Patrimoniale
Ing. Paola Brazzoduro
Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

dall'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;

dall'art. 8 della L. R. n. 18/1994 e ss.mm.ii.;

nonché in virtù delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio del 10 gennaio 2025, n. T00006;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile

e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati nel frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto *“Rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi della fornitura di TNT non sterile e materiale monouso per le esigenze della Asl Roma 1, suddivisa in 9 lotti. Valore complessivo di aggiudicazione € 198.868,30 iva 22% compresa. Importo opzione di rinnovo € 66.289,43 iva inclusa”* e, conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di disporre il rinnovo dei contratti stipulati con gli Operatori Economici aggiudicatari della fornitura di TNT non sterile e materiale monouso per le esigenze della Asl Roma 1, in forza della Deliberazione n. 66 del 27/1/2023, per un periodo di 12 mesi, per l'importo complessivo pari ad € 66.289,43 iva inclusa;

di approvare l'allegato schema di Atto di sottomissione;

di dare atto che la spesa derivante dall'adozione del presente atto, verrà imputata sul conto economico 501010383, rubricato *“Materiale sanitario non sterile economale”*, secondo la ripartizione di seguito indicata:

CE	Descrizione	Anno 2025 (1/7-31/12/2025)	Anno 2026 (1/1-30/6/2026)
CE 501010383	Materiale sanitario non sterile economale	33.144,71€	33.144,71€

di contabilizzare sul CE 516040605 rubricato *“Accantonamento incentivi funzioni tecniche”* le somme spettanti alle funzioni di RUP, Collaboratori del RUP e DEC, per € 652,29, nonché la quota del c.d. *“fondo incentivante”* relativa all'annualità 2025, pari ad € 265,16;

di dare atto che l'unità organizzativa responsabile del procedimento per la fase esecutiva è individuata nella UOC Logistica;

di confermare il Sig. Umberto Fragale quale DEC dei contratti in essere demandando al medesimo ogni adempimento conseguenziale nella gestione dei contratti e rendicontazione economica degli stessi;

di disporre la pubblicazione del presente atto sul *“profilo di committente”* della ASL Roma 1, sezione *“Amministrazione trasparente”*;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge 18/6/2009, n. 69.

Il Direttore della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Quintavalle

FIRMATO DIGITALMENTE

**RINNOVO CONTRATTI DI FORNITURA TNT NON STERILE E MATERIALE
MONOUSO PER LE ESIGENZE DELLA ASL ROMA 1**

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 (C.F. n° _____), con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n. 3 (*in appresso anche Azienda o A.S.L. Roma 1*), nella persona del Legale Rappresentante Dott. _____ nato/a _____ il _____ autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con _____

E

La Società _____ (Partita I.V.A.n° _____) con sede in _____ Via/Piazza _____

C.C.1.A.A _____, Registro Imprese _____ (*in appresso anche Fornitore*), nella persona di _____ nato a _____, il _____, autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da _____

PREMESSO CHE

- a. L'A.S.L. Roma 1 con Deliberazione n. ____ del ____ ha esperimento una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato _____;
 - b. con Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____ il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per il Lotto ____;
 - c. che in data ____ è stato sottoscritto tra le parti il contratto di fornitura di _____, per 36 mesi;
 - d. che il contratto è stato repertoriato, in data _____, al n. ____ del Registro Scritture Private della Asl Roma 1;
 - e. che la *lex specialis* di gara prevedeva la possibilità, per la Stazione Appaltante, di attivare l'opzione di rinnovo dei contratti, per ulteriori 12 mesi;
 - f. che la UOC Logistica con nota prot. n. ____ del ____ ha richiesto l'attivazione dell'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;
 - g. che con Deliberazione del Direttore Generale n. ____ del ____ è stato disposto il rinnovo per ulteriori 12 mesi, dei contratti stipulati con i fornitori, per un importo _____
-

massimo spendibile pari ad € _____ senza iva e, dunque, pari ad € _____ iva inclusa, con applicazione della scontistica offerta in gara, senza obbligo minimo di acquisto;

h. il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di _____ per un importo pari a _____ Euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

1 *Articolo 1 – Norme regolatrici e disciplina applicabile*

2 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla Stazione Appaltante, l'Offerta economica, la "Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, degli IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata", di cui al DCA n. U00308 del 03/07/2015, così come modificato dal successivo DCA n. U00032 del 30/01/2017 e dal DCA n. U00247 del 02/07/2019, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro anche ove al medesimo non materialmente allegati.

3 2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati (Disciplinare di gara):

4 a) dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 50/2016 applicabile alla fattispecie e dalle altre disposizioni normative, nazionali e regionali, attualmente vigenti in materia di contratti pubblici;

5 b) dalla normativa CE, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

6 3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti della *"la fornitura annuale, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, di parafarmaci e prodotti dietetici per pazienti affetti da patologie rare, occorrenti alla Asl Roma 1."* prevarranno sugli atti e i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed espressamente accettate dall'Azienda.

7 4. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

8 *Articolo 2 – Oggetto e valore del rinnovo contrattuale*

9 1. Il presente contratto stabilisce, le condizioni generali di intesa tra l'Azienda ed il Fornitore aggiudicatario della procedura.

10 2. Con la sottoscrizione della presente scrittura il Fornitore si obbliga a fornire alla Asl Roma 1 i materiali/dispositivi oggetto del contratto originario stipulato per 36 mesi, alle medesime condizioni economiche;

11 3. Gli Ordinativi di fornitura saranno emessi fino a concorrenza dell'importo massimo di rinnovo, sulla base del prezzo di aggiudicazione, nei limiti dei fabbisogni dell'Azienda Sanitaria.

12 4. L'ammontare complessivo del rinnovo contrattuale è pari ad € _____ iva inclusa, tuttavia non impegna l'Azienda ad emettere Ordinativi di fornitura fino a tale concorrenza;

13 *Articolo 3 - Durata del rinnovo*

14 1. Il contratto di rinnovo ha durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula. Per "durata" si intende il periodo entro il quale l'Azienda potrà validamente emettere gli Ordinativi di fornitura.

15 2. Resta inteso che il contratto di rinnovo si intende concluso e non si procederà pertanto all'emissione di ulteriori Ordinativi di fornitura qualora, prima del termine di scadenza, risultino emessi Ordinativi per un importo complessivo massimo previsto;

16 3. l'Azienda si riserva, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, di esercitare l'opzione di proroga della fornitura per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e, comunque, nella misura massima di 6 (sei) mesi. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a proseguire la fornitura agli stessi prezzi, patti e condizioni previste da contratto ovvero più favorevoli per l'Azienda.

17 5. La proroga è comunque subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità della fornitura.

Articolo 4 -Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione della fornitura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
 2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
 3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.
 4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
 5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1 da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'A.S.L. Roma 1 e da terzi autorizzati.
-

7. Il Fornitore si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma 1 di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 - *Obbligazioni specifiche del Fornitore*

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:
- a. garantire la continuità delle forniture prese in carico coordinandosi anche con l'ausilio del Responsabile del Procedimento con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - b. adottare, nell'esecuzione di tutte le attività atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'A.S.L. Roma 1, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro e rischi da interferenza, nonché ad evitare qualsiasi danno ai locali, a beni pubblici o privati;
 - c. osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - d. erogare le forniture oggetto del contratto ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel contratto e negli atti di gara;
 - e. manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - f. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - g. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
 - h. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
-

Articolo 6 -Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Il Fornitore si obbliga a prestare la fornitura richiesta secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara, negli atti presentati dal Fornitore in sede di gara (offerta economica), pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'A.S.L. Roma 1.
3. L'erogazione della fornitura si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuna esclusa.
4. L'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di gara vale a dire disciplinare e allegati, da intendersi qui integralmente trascritti.

Articolo 7 - Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore, anche ai sensi degli artt. 101 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga a consentire all'A.S.L. Roma 1, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'AQ, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
 2. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'A.S.L. Roma 1.
 3. Il Fornitore, previo accordo con il Direttore Esecutivo del Contratto (*in appresso anche DEC*), si impegna a trasmettere all'Azienda, con cadenza minima trimestrale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, un report contenente le seguenti informazioni minime:
 - attuale grado di esecuzione in termini di valori economici e prestazionali già erogati;
 - valore residuo del contratto;
 - altre informazioni di interesse espressamente richieste e concordate con il DEC.
 4. Resta inteso che l'A.S.L. Roma 1 si riserva la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
 5. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard quali/quantitativi stabiliti, il Direttore dell'esecuzione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente indicato del Fornitore richiedendo l'immediato intervento risolutivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
-

-
6. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.
 7. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione della fornitura o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

Articolo 8 - Consegna

1. La consegna deve essere gestita ed effettuata secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara e dal Capitolato tecnico, da intendersi qui trascritti e secondo quanto indicato nell'ordine trasmesso presso i punti di consegna indicati.

Articolo 9 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'A.S.L. Roma 1 per l'affidamento della fornitura oggetto del presente contratto sono determinati sulla base dei prezzi netti riferiti alla fornitura di cui all'offerta economica.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e di consegna e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'A.S.L. Roma1.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
6. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente contratto di rinnovo e le forniture effettivamente prestate. Dovrà essere intestata e spedita alla _____, all'indirizzo: _____. Nel caso in cui il Fornitore
-

invii detta fattura ad un indirizzo diverso da quello riportato, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricezione della fattura nel luogo di consegna indicato dall'A.S.L..

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'A.S.L. in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo e conformemente a quanto stabilito dal DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015 e s.m. i..
 3. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto deve essere approvato dal Direttore Esecutivo del Contratto al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora il Direttore Esecutivo del Contratto lo ritenesse necessario, può richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Direttore Esecutivo del Contratto che deve approvare il rendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali" del capitolato tecnico.
 4. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____ e con le seguenti coordinate bancarie: Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc _____.
 5. Rimane inteso che l'A.S.L. Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
 6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
 7. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione della fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il
-

Fornitore che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all'A.S.L. Roma 1 e dovuti a da tale interruzione.

Articolo 11 -Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro.
 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., sono _____.
 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.i..
 4. Qualora le transazioni relative all'Accordo Quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.
 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
 7. L'A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.
 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.
-

E' facoltà dell'A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 12 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13 - Penali

1. Eventuali disservizi imputabili al Fornitore o inadempienze contrattuali comporteranno l'applicazione delle penali di seguito indicate:
 2. - in caso mancato rispetto dei termini previsti di consegna così come disposti dal Servizio farmacia, ivi compresa la sostituzione di materiale contestato/respinto per difformità qualitative rispetto alle caratteristiche dei prodotti richieste nell'ordinativo, è prevista una penale pecuniaria di € 100,00 per ogni giorno di ritardo, in quanto trattasi di prodotti destinati a pazienti in condizioni cliniche critiche in quanto affette da patologie rare;
-

-
3. - in caso di consegna di prodotti difformi da quelli ordinati, è prevista una penale pecuniaria di € 100,00 per ogni evento;
 4. - in caso mancato rispetto di quanto previsto dal Disciplinare per la sostituzione dei prodotti in caso di innovazione tecnologica, è prevista una penale pecuniaria di € 300,00;
 5. L'accertamento della non conformità dei prodotti consegnati per più di tre volte durante la vigenza dell'AQ, comporta la risoluzione immediata dello stesso, la comunicazione di legge all'ANAC ed il risarcimento del danno.
 6. In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo a base d'asta annuale, IVA esclusa;
 7. Delle penali applicate è data comunicazione al Fornitore a mezzo PEC. L'importo di dette penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile, ovvero mediante escussione della garanzia definitiva.
 8. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Asl Roma1 di ottenere la prestazione, né di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dall'Asl Roma1 per ovviare al disservizio prodotto dall'inadempimento, salvo il risarcimento dei danni, altresì di eventuali danni arrecati a terzi.
 9. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero reiterarsi nell'arco temporale di vigenza degli stessi, anche in considerazione della gravità delle condotte, l'Asl Roma1 può, a suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni momento il contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
 10. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che l'Asl Roma1 sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore inadempiente.
 11. L'applicazione delle penali non esclude peraltro qualsiasi altra azione legale che l'Azienda intenda eventualmente intraprendere fino ad arrivare alla risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
 12. I danni arrecati dal Fornitore alla proprietà dell'Azienda verranno contestati per iscritto a mezzo pec. Qualora L'A.S.L. Roma 1 non accogliesse le giustificazioni
-

addotte dalla Società ovvero quest'ultima non provvedesse al ripristino del bene, nei termini fissati, vi provvederà l'Azienda addebitando le spese al Fornitore.

13. L'importo derivante dall'applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno verrà detratto dai pagamenti dovuti all'impresa o da eventuali crediti vantati dalla stessa, nonché sul deposito cauzionale.

Articolo 14 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali aggiuntive il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, ha costituito a favore dell'A.S.L. Roma 1 una garanzia fideiussoria aggiuntiva rispetto al contratto originario. Detta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dall'A.S.L. Roma 1.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'A.S.L. Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
-

-
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.
 3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
 4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
 5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.L. Roma 1, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
 6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
 7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR) in materia di riservatezza.

Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
 2. Il Fornitore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture dell'A.S.L. Roma 1, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.
 3. Il Fornitore si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose dell'A.S.L. Roma 1 o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento della fornitura ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando l'Azienda da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, per un massimale non inferiore ad euro 50.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro, purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività del presente appalto, e dovrà prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
-

-
4. Resta inteso tra le Parti che l'esistenza, la validità e, comunque, l'efficacia della suddetta polizza assicurativa è condizione essenziale per l'A.S.L. Roma 1. Pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare all'atto della stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con riscossione della cauzione definitiva prestata, a titolo di penale, fatto salvo l'obbligo di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.
 5. La Società garantisce all'Azienda la continuità delle forniture a regola d'arte anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura medesima e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
 6. Il Fornitore allega al presente contratto copia autentica della polizza assicurativa, che copre ogni rischio di responsabilità civile per danni, comunque arrecati a persone o cose, per colpa della Società.
 7. Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli Uffici dell'Azienda competenti in materia.
 8. Qualora il Fornitore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'A.S.L. Roma 1 resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo alla Società.
 9. Qualora il Fornitore non adottasse correttamente tutte le precauzioni, le istruzioni ed i sistemi previsti dal Capitolato tecnico e da tale comportamento derivassero danni a pazienti ricoverati e non, ovvero ai dipendenti, dovrà provvedere direttamente al risarcimento dei danni causati.
 10. Il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti i danni accertati, di qualunque natura, arrecati a persone o cose causati dal proprio personale dipendente.
 11. Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti l'A.S.L. Roma 1, in contraddittorio con i rappresentanti della Società.
 12. In caso di assenza dei rappresentanti della Società, si procederà agli accertamenti dei danni di cui al punto che precede, in presenza di due testimoni, anche dipendenti della sola l'A.S.L. Roma 1, senza che il Fornitore possa sollevare eccezione alcuna.
-

Articolo 17 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l'A.S.L. Roma 1 può risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'A.S.L. Roma 1, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - k) ove in sede di completamento dei controlli emergano cause di legge ostative alla stipula del contratto non emerse alla data odierna.
 2. In tutti i predetti casi di risoluzione l'A.S.L. Roma 1 ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda, per l'approvvigionamento della fornitura appaltata si rivolgerà alla Società che ha presentato la migliore offerta che si è classificata seconda nell'aggiudicazione.
 3. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, l'A.S.L. Roma 1 si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei
-

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti societari con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett.c) del D.Lgs. n. 50/16.

Articolo 18 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'A.S.L. Roma 1 ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con pec.
 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - ii. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - iii. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
-

-
3. L'A.S.L. Roma 1, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite pec.
 4. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
 5. L'A.S.L. Roma 1 può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera via pec, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
 6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda.

Articolo 19 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
 2. L'A.S.L. Roma 1 avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento della fornitura.
 3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
-

-
4. Il Fornitore sarà tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
 5. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 commi 5 e 6 del D.lgs. n. 50 del 2016 a salvaguardia dell'adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni o servizi acquisiti, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'A.S.L. Roma 1, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'A.S.L. Roma. L'A.S.L. Roma si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'A.S.L. Roma 1 quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 21 - Responsabile della commessa

1. Con la stipula del presente Accordo Quadro il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della commessa, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è il referente nei confronti dell'A.S.L. Roma 1.
2. I dati di contatto del Responsabile della commessa sono: numero telefonico _____, numero di cellulare aziendale _____, fax _____, indirizzo _____ e-mail _____ aziendale _____, indirizzo pec _____.

Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

-
1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.
 2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'A.S.L Roma 1.
 3. In ogni caso l'A.S.L Roma 1 aderendo al contratto dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini di consegna. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e telematica dal Fornitore all'A.S.L Roma 1 nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
 4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
 5. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 23 - Cessione di credito e di contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett.d) n. 2 del D.Lgs 50/2016.
 2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'A.S.L Roma 1, salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs 50/2016.
 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
 4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'A.S.L Roma 1 ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
 5. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n.10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad
-

utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

Articolo 24 - Subappalto

1. Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non subappaltare le forniture, pertanto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, pena la risoluzione dello stesso.

Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ed agli ordini di consegna ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'A.S.L. Roma 1 per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 26 - Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'A.S.L. Roma, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 27 - Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'A.S.L. Roma 1, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 101 del D.lgs. n. 50/16 nomina la a Dr.ssa Francesca Semeraro, Dirigente Farmacista della Asl Roma1 in qualità di Direttore Esecutivo del Contratto, attribuendo alla stessa tutte le funzioni previste dalla vigente normativa.

Articolo 28 - Clausola Antipantouflage

Ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Decreto Legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della ASL Roma 1 che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della ASL Roma 1 nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la stazione appaltante della gara indetta i seguenti documenti: il Disciplinare e allegati, l'Offerta Economica del Fornitore.

Si allega, inoltre, al presente contratto la cauzione definitiva aggiuntiva sotto forma di fideiussione di cui al precedente articolo Cauzione definitiva.

18

Il sottoscritto _____
in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare espressamente ed incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nel Capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 3 Durata dell'accordo quadro e clausola di risoluzione anticipata; Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità; Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore; Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Articolo 7 Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo 9 Corrispettivi; Articolo 10 Fatturazione e pagamenti; Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa; Articolo 13 Penali; Articolo 14 Cauzione definitiva; Articolo 15 Riservatezza; Articolo 16 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 17 Risoluzione e clausola risolutiva espressa; Articolo 18 Recesso; Articolo 23 Cessione di credito e contratto; Articolo 24 Subappalto; Articolo 25 Oneri fiscali e spese contrattuali.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Fornitore

Il Commissario Straordinario
